

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente questo documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Ragione sociale: *Younited SA*

Nazione di appartenenza: *Francia*

Indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d'origine in cui è iscritto l'intermediario: *www.orias.fr*

Indirizzo sede legale: *21 rue de Châteaudun 75009*

Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: *Autorité De Controle Prudentiel (ACP)*

Indirizzo sede secondaria: *Via Sardegna 40, 00187 Roma*

Nominativo del responsabile della sede secondaria: *Stefano Piscitelli*

Recapito telefonico: *06 94802266*

Indirizzo email/PEC: *pretunion@legalmail.it*

Sito web: *www.younited-credit.it*

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, questo documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario: Younited, Via Sardegna 40, 00187 Roma
Numero di Iscrizione al RUI: UE00009799

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. Imprese per le quali è distribuito il prodotto:
- MetLife Europe d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia
 - MetLife Europe Insurance d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia.
- b. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, e l'eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. L'Intermediario distribuisce in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo;
- b. Provvigione percepita: La modalità di calcolo della provvigione percepita in caso di polizze connesse ai finanziamenti (Creditor Protection Insurance) e l'ammontare, sia in termini assoluti che percentuali, è indicato in dettaglio nel "Modulo di Adesione al Programma Assicurativo" nella sezione "Informativa relativa ai costi della copertura assicurativa" alla pagina 11 di questo contratto.
- c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.
- b. Modalità di pagamento dei premi ammesse: altri mezzi di pagamento bancario o postale.

ALLEGATO 4 TER**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico questo documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente questo documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- A) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- B) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- C) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- D) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- E) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- F) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- G) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.